

REGOLAMENTO

Indice

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento.
- Art. 2 Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione.
- Art. 3 Decorrenza delle prestazioni.
- Art. 4 Contribuzione.
- Art. 5 Modalità di pagamento.
- Art. 6 Mancato versamento dei contributi. Sospensione delle prestazioni.

 Riattivazione delle prestazioni.
- Art. 7 Decadenza del diritto alle prestazioni.
- Art. 8 Variazione. Cessazione del datore di lavoro.
- Art. 9 Il Programma di Assistenza Sanitaria Integrativa.
- Art. 10 Privacy e tutela dei dati personali e sensibili.
- Art. 11 Norme transitorie

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i dipendenti dalle Aziende del Commercio, del Turismo, e dei Servizi "Est", in seguito più brevemente denominato "EST", costituito con atto pubblico il 27 luglio 2005 e successive modificazioni in attuazione dell'accordo istitutivo contemplato dal CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario e dei Servizi sottoscritto il 14 luglio 2005 e dal CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo sottoscritto il 17 maggio 2005.

Le prestazioni sono finalizzate per i beneficiari individuati dai suddetti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti da CONFCOMMERCIO, FIPE e FIAVET in rappresentanza dei datori di lavoro, nonché FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, in rappresentanza dei lavoratori.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti riguardanti EST.

La contribuzione al Fondo potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al secondo comma.

Art. 2 – Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione.

Le aziende destinatarie dei contratti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di iscrivere ad EST tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato il cui rapporto sia regolato dai medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e dei Contratti Collettivi dianzi richiamati assumono la qualifica di iscritti ad EST i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri e dei Dirigenti.

E', comunque, consentita, limitatamente per i dipendenti delle aziende del Turismo, l'iscrizione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore

di lavoro all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

L'Azienda verserà la quota volontaria, relativa ai mesi non lavorati, in unica soluzione con l'ultimo versamento periodico.

E' altresì consentita l'iscrizione ad EST dei dipendenti delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL di riferimento e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70 purchè vi sia un'espressa dichiarazione degli enti che assumono l'obbligo di contribuzione.

L'iscrizione ad Est presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche.

L'iscrizione o la cancellazione devono essere effettuati contestualmente al versamento periodico, indicando la data d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro.

La domanda di iscrizione si intende perfezionata solo se effettuata mediante la procedura informatizzata presente nell'area di iscrizione del sito internet <u>www.fondoest.it</u>.

L'elenco dei dipendenti potrà essere raccolto nelle "liste di contribuzione" inserite secondo i modelli informatici forniti da EST (inserimento manuale o CSV per la modalità trimestrale – XML per la modalità mensile) e contenenti: cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo anagrafico, possibilmente indirizzo e-mail, tipologia del rapporto di lavoro (CCNL di riferimento, tempo pieno o tempo parziale), livello di inquadramento, data di assunzione e gli altri dati richiesti dai tracciati dati.

Le aziende che avranno comunicato un proprio indirizzo di posta elettronica – ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato - riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la User id e la password necessarie per i successivi versamenti, per la verifica della propria situazione contabile ed ogni altra comunicazione prioritaria.

L'iscrizione delle Aziende può avvenire direttamente o tramite Centri Servizi o Consulenti. Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all'Azienda interessata, al Centro Servizi o al Consulente.

E' facoltà dei Consulenti, Centri Servizi, gruppi di aziende trasmettere, esclusivamente online, i dati in un unico file seguendo le specifiche tecniche stabilite dal Fondo. All'atto della richiesta di iscrizione dovranno essere trasmessi al Fondo tutti gli estremi degli eventuali versamenti effettuati mediante bonifico bancario in data anteriore all'iscrizione stessa. Il Servizio Contributi, effettuati i controlli amministrativi, attiverà la riconciliazione dei versamenti.

Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicate attraverso la procedura informatica presente sul sito www.fondoest.it o via fax, ad EST in occasione del versamento periodico dei contributi.

Al fine di determinare gli aventi diritto all'iscrizione le aziende faranno riferimento ai dati del lavoratore risultanti dalla denuncia contributiva INPS (DM 10/2).

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla qualifica di quadro o dirigente l'Azienda è tenuta a darne comunicazione ad EST in occasione del versamento periodico dei contributi.

Art. 3 – Decorrenza delle prestazioni.

3.1 Le prestazioni di assistenza sanitaria decorrono, di norma, per eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla "data di decorrenza del versamento ordinario", salvo specifica deliberazione della Giunta Esecutiva. La data di decorrenza del versamento è il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'assunzione, ad eccezione dei lavoratori già in servizio per i quali il primo contributo ordinario decorre dal primo ottobre 2006.

Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi e si protrae per un tempo corrispondente alle mensilità versate dall'azienda dal momento dell'iscrizione a quello di decorrenza del diritto alla prestazione.

La esigibilità delle prestazioni è sempre condizionata dalla verifica, da parte degli uffici del Fondo, della regolarità dell'iscrizione dell'azienda e dei lavoratori e può, quindi, considerarsi esistente dopo l'accertamento dell'avvenuto versamento del contributo una tantum e dei contributi ordinari e successivamente alla riconciliazione di detti versamenti con i dati dichiarati dall'azienda al momento dell'iscrizione.

3.2 Fatto salvo quanto riportato agli articoli successivi in tema di cessazione del rapporto, in caso di cessazione del rapporto lavorativo e di susseguente riassunzione in un settore in cui si applicano i CCNL di cui all'articolo 1 (anche presso il medesimo datore di lavoro) se

l'interruzione dei versamenti, tra un rapporto e l'altro, è minore o pari al numero di mensilità versate in anticipo dall'azienda all'atto dell'iscrizione, il dipendente matura il diritto alle prestazioni dal primo giorno del mese in cui è stato nuovamente iscritto. In caso contrario l'iscrizione sarà equiparata a nuova iscrizione e dunque varrà quanto riportato al punto 3.1.

L'aspettativa non retribuita o la CIGS equivalgono a cessazione del rapporto di lavoro dipendente, per la durata dell'aspettativa o della CIGS, salvo che l'Azienda non prosegua i versamenti. In ogni caso al termine della sospensione l'Azienda riprenderà i versamenti, e il diritto alle prestazioni maturerà dal primo giorno del mese di ripresa del pagamento. Per tutta la materia relativa alle prestazioni ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad EST – <u>SERVIZIO PRESTAZIONI</u>

Art. 4 – Contribuzione

L'obbligo contrattuale viene assolto sia mediante il versamento della quota di iscrizione (una tantum), sia attraverso la corresponsione del contributo ordinario. Entrambe le quote sono a carico del datore di lavoro

- **4.1 Quota una tantum**: tutte le Aziende sono tenute a corrispondere ad EST, per i dipendenti in forza alla data del 1/10/2006 un importo una tantum:
 - a) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il CCNL del Terziario l'importo di euro 30,00 pro capite.
 - b) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il **CCNL del Terziario** l'importo di **euro 30,00** *pro capite*.
 - c) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il **CCNL del Turismo** (FIPE, FIAVET) l'importo di **euro 15,00** *pro capite*.
 - d) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il **CCNL del Turismo** (FIPE, FIAVET) l'importo di **euro 8,00** *pro capite*.

Per coloro che vengono assunti successivamente all'1.10.2006 la quota una tantum è dovuta dal primo giorno del mese d'inizio dell'attività lavorativa.

L'una tantum è dovuta una sola volta al momento della prima iscrizione. EST confermerà alle aziende richiedenti l'avvenuto versamento dell'una tantum nei precedenti rapporti lavorativi.

- **4.2 Contributo ordinario:** tutte le Aziende sono tenute a corrispondere ad EST, per i dipendenti in forza alla data del 1° ottobre 2006, un contributo ordinario:
 - a) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il CCNL del Terziario l'importo di euro 10,00 mensili pro capite.
 - b) Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il **CCNL del Terziario** l'importo di **euro 7,00** mensili *pro capite*.
 - c) Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il **CCNL del Turismo** (FIPE, FIAVET) l'importo di euro 7,00 mensili *pro capite*.
 - d) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il **CCNL del Turismo** (FIPE, FIAVET) l'importo di **euro 5,00 mensili** *pro capite*.

Per coloro che sono assunti successivamente al 1° ottobre 2006 la contribuzione ordinaria decorre dal primo giorno del mese di inizio dell'attività lavorativa.

Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad EST – SERVIZIO CONTRIBUTI - Via Cristoforo Colombo 163 - 00147 ROMA oppure inviata agli indirizzi e-mail presenti sul sito.

In ogni caso di versamento errato saranno valutate le modalità di restituzione o compensazione.

Nel caso di lavoratore part time, che completi l'orario presso due diverse Aziende, il Fondo erogherà le prestazioni dovute al full time e l'Azienda verserà il 50% della contribuzione dovuta per un tempo pieno.

Art. 5 – Modalità di versamento

5.1 Il versamento dei contributi avviene, con cadenza <u>trimestrale anticipata</u>, per ogni dipendente avente diritto in forza, dal:

1/16 gennaio per il trimestre 1° gennaio - 31 marzo

1/16 aprile per il trimestre 1° aprile - 30 giugno

1/16 luglio per il trimestre 1° luglio - 30 settembre

1/16 ottobre per il trimestre 1° ottobre - 31 dicembre

Per i lavoratori assunti nel corso di un trimestre già pagato, l'Azienda effettua il versamento delle mensilità mancanti del trimestre iniziato unitamente al primo versamento trimestrale successivo.

L'azienda deve, ad ogni scadenza trimestrale, comunicare on-line le variazioni dei lavoratori in servizio. Se non vi sono cambiamenti si accede direttamente alla stampa dell'ordine di bonifico.

5.2 Il alternativa al versamento trimestrale anticipato per le sole Aziende, Consulenti o Centri Servizi che accettano di comunicare on-line, con l'esclusione di qualsiasi comunicazione cartacea, è consentito il versamento della contribuzione ordinaria mensile con cadenza posticipata dal 1 al 16 del mese successivo a quello di riferimento, relativamente a tutti i rapporti in essere al mese precedente. In occasione del versamento periodico si deve inviare, on-line, la lista di contribuzione in formato XML.

5.3 Dall'1.1.2008, ad ulteriore alternativa, per le piccole e medie aziende con personale sostanzialmente stabile, che accettano di comunicare on-line, con l'esclusione di qualsiasi comunicazione cartacea, è consentito l'invio della lista dei dipendenti e il versamento dell'intera annualità in unica soluzione. Il versamento, in forma anticipata, e l'invio della lista dei dipendenti è effettuato ad ogni inizio d'anno nel periodo dal 1 al 16 gennaio e vale per tutti e dodici i mesi. Questa modalità di versamento non prevede la restituzione di quote mensili se in corso d'anno il rapporto di lavoro cessa. In ogni caso, quindi, il dipendente riceve dodici mesi di copertura dell'assistenza sanitaria integrativa. Nel caso di

assunzione in corso d'anno, si versa la quota parte restante fino a conclusione dell'anno. Tutte le procedure sono on-line e la lista di contribuzione è in formato XML.

5.4 Per le Aziende che operano on line, al termine della procedura il sistema informatico elabora l'ordine di bonifico precompilato (o altro strumento bancario di versamento autorizzato) che l'Azienda può stampare per procedere al pagamento.

Nel caso in cui l'Azienda abbia effettuato versamenti precedenti al 1.10.2006 mediante bonifico bancario e li abbia segnalati nella riconciliazione pagamenti saranno dedotti gli importi già versati.

Nel primo ordine di bonifico precompilato, successivo all'iscrizione, sarà conteggiata l'eventuale quota una tantum dovuta di cui al precedente art. 4.1.

Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In sede di prima applicazione del presente regolamento il Consiglio Direttivo di EST potrà prevedere, per il pagamento dei contributi, una data diversa per il periodo iniziale.

Art. 6 – Mancato versamento dei contributi. Sospensione delle prestazioni. Riattivazione delle prestazioni.

6.1 Per le Aziende che non si sono mai iscritte.

Per tutto il 2007 l'azienda con personale a tempo indeterminato, in servizio già al 1 ottobre 2006, che si iscrive per la prima volta dopo il 1 aprile 2007 e sceglie la modalità mensile di versamento, può versare sei mensilità arretrate entro il giorno 16 del settimo mese ed il diritto alle prestazioni decorre dal mese di iscrizione. Tale diritto sarà evidenziato al termine delle procedure amministrative di verifica dei versamenti e del loro buon fine. Per le aziende che scelgono la modalità trimestrale di versamento, potranno regolarizzare il trimestre precedente e quello in corso, il diritto alle prestazioni matura al termine del trimestre nel quale è avvenuta l'iscrizione.

Relativamente alla modalità di versamento annuale non è prevista la possibilità di recuperare periodi arretrati.

In ogni caso l'azienda deve comunicare via e.mail all'indirizzo contenzioso@fondoest.it l'avvenuto versamento specificando che si tratta di azienda con personale già presente al 1 ottobre 2006. Il fondo risponde per la copertura di assistenza sanitaria il mese dopo il

versamento, mentre, per i periodi pregressi, il Fondo declina ogni responsabilità che rimane in capo all'Azienda.

<u>Dal 1 gennaio 2008</u> il versamento delle mensilità arretrate è obbligatorio e le dette mensilità saranno gravate dalla mora per ritardato versamento con la tempistica e le modalità definite al punto 6.3

- 6.2 Per le aziende già iscritte. Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza, in caso di morosità dell'Azienda che si protragga oltre il numero dei mesi per i quali l'azienda ha pagato il periodo di carenza ed ancora non usufruiti, determina la sospensione per quel lavoratore delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, che sarà comunicata in anticipo al dipendente e entrerà in vigore dal primo giorno successivo al semestre di morosità dell'Azienda.
- 6.3 Successivamente alla fase di primo avvio di EST, a far data dal 1 gennaio 2009, in tutti i casi di ritardato versamento dei contributi, si applicherà un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.
- 6.4 Le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell'effettivo pagamento mediante bonifico bancario la cui ricevuta ed il cui modulo per il *ravvedimento*, andranno inviati via fax salvo diversa procedura da concordare con il Fondo.

 Ricevuto il fax il Servizio Contributi, entro 20 giorni, svolgerà le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, darà comunicazione al Servizio Prestazioni che riattiverà l'erogazione delle prestazioni, dandone conferma all'Azienda ed al Dipendente.
- 6.5 Nel caso di sospensione delle prestazioni che si protragga oltre il numero dei mesi per i quali l'azienda ha pagato il periodo di carenza e non ancora usufruiti, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte dell'Azienda (cessazione, modifica rapporto di lavoro, ravvedimento, ecc.), sarà chiusa la posizione assistenziale del dipendente che, pertanto, per essere nuovamente posto in copertura, dovrà essere iscritto *ex novo*, come indicato al precedente art. 2.

Restano impregiudicati i diritti di riscossione dei primi sei mesi di mancato versamento dei contributi, nei confronti dell'Azienda.

Art. 7 - Decadenza del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si estingue:

- a. Per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di EST;
- b. Per decesso del dipendente;
- c. Per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- d. Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi;
- e. Nomina a Quadro o a Dirigente;

Art. 8 – Variazione, cessazione del datore di lavoro.

Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell'articolo precedente.

Con riferimento al caso in cui l'Azienda per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione ad Est nel termine massimo di 15 giorni.

Nel caso di comunicazione di successiva prosecuzione del rapporto lavorativo, con il mantenimento dei diritti acquisiti con l'eventuale azienda subentrante, se ciò avviene entro 6 mesi dalla sospensione o cessazione, la prestazione per il dipendente continuerà ad essere operante a patto che il nuovo datore di lavoro provveda a comunicare per iscritto il subentro nel termine massimo di 15 giorni e provveda ai successivi pagamenti.

Nel caso dei cambi di gestione e concessione, o cessioni di ramo d'azienda, l'azienda subentrante comunicherà per iscritto i nominativi dei lavoratori trasferiti.

Non è prevista la possibilità di richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati.

EST metterà, inoltre, in atto tutte le azioni necessarie all'incasso del saldo dei contributi eventualmente ancora dovuti dall'Azienda alla data della richiesta della cancellazione.

Art. 9 – Il Programma di Assistenza Sanitaria Integrativa.

Gli Organi di EST hanno approvato, con specifica delibera che si allega ed è parte integrante del presente Regolamento, il Programma di Assistenza Sanitaria Integrativa,

comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione.

Art. 10 - Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi di EST secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 – Norme transitorie

Le Aziende che hanno effettuato l'iscrizione ad EST con il versamento del contributo *una tantum* in data antecedente il primo ottobre 2006, debbono perfezionare tale iscrizione, tramite la procedura on-line presente sul sito, con la compilazione della scheda Azienda e l'invio della lista di contribuzione dei lavoratori in servizio alla data del primo ottobre 2006, nonché gli estremi del versamento effettuato dell'una tantum per consentire al sistema di dedurre gli importi già versati.